

Documento n. 1 del 03/10/2017

P.A. n° 10/2017

Servizio di raccolta differenziata, trasporto e recupero di indumenti, borse e scarpe usate, mediante l'impiego di specifici contenitori posizionati sul territorio del Comune di Milano.

QUESITO N. 1

Considerando che la legge 12 marzo 1999, n. 68 prevede che da parte di datori di lavoro pubblici e privati questi sono tenuti ad avere alle proprie dipendenze lavoratori di cui all'art. 1 della predetta legge nella misura indicata all'articolo 3 del legge in questione, è possibile la partecipazione alla gara da parte di operatori economici che rispettano questa legge oppure la società al momento della partecipazione alla gara deve avere obbligatoriamente assunti almeno il 30 % di lavoratori con disabilità o da lavoratori svantaggiati?

RISPOSTA QUESITO N. 1

Si conferma quanto previsto dagli atti di gara ed in particolare all'art. 4 del Capitolato:

“Come già indicato in premessa, l'esecuzione del servizio è riservata, nel contesto di programma di lavoro protetto di cui infra, ad operatori economici che abbiano almeno il 30% della loro forza lavoro, composto da lavoratori con disabilità o da lavoratori svantaggiati, ai sensi dall'art. 112 del D.Lgs. 50/2016. In caso di raggruppamenti temporanei di imprese tale requisito dovrà essere soddisfatto da ciascuna delle società raggruppate.

In virtù di quanto sopra, gli operatori economici dovranno dichiarare, in fase di offerta (si veda punto i) dell'allegato 4 “Dichiarazione sostitutiva impresa offerente), l'impegno ad avere, all'atto dell'affidamento e per tutta la durata dell'appalto, almeno il 30% della propria forza lavoro composto da lavoratori con disabilità o svantaggiati, ai sensi dall'art. 112 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. Tale requisito dovrà essere posseduto durante l'esecuzione dell'appalto”.

Dunque, da quanto si evince chiaramente dagli atti di gara, il requisito citato dovrà essere posseduto “all'atto dell'affidamento e per tutta la durata dell'appalto”.



QUESITO N. 2

Qualora fosse possibile partecipare alla gara rispettando solo le disposizioni date dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, quindi rispettando le quote indicate all'art. 3, in caso di raggruppamento tutte le società facenti parte del raggruppamento devono ottemperare alle disposizioni precisate dalla "norma per il diritto al lavoro dei disabili" legge 12 marzo 1999, n. 68?

RISPOSTA QUESITO N. 2

Si veda risposta al quesito precedente.

Così come previsto all'art. 4 del Capitolato: *In caso di raggruppamenti temporanei di imprese tale requisito dovrà essere soddisfatto da ciascuna delle società raggruppate*".

QUESITO N. 3

Premesso che l'operatore economico partecipi alla gara di cui trattasi senza nessun lavoratore con disabilità e/o svantaggiato alle proprie dipendenze ma si impegna ad inserire nella misura complessiva del 30 % i lavoratori di cui trattasi, la percentuale (del 30 %) verrà calcolata in base al totale dei lavoratori impiegati per l'espletamento del servizio in questione oppure in base al numero complessivo di dipendenti in forza alla Società?

RISPOSTA QUESITO N. 3

L'operatore economico che intenda partecipare alla gara, come previsto alla let. i) dell'allegato 4 (Dichiarazione Sostitutiva") dichiara di impegnarsi ad avere, all'atto dell'affidamento e per tutta la durata dell'appalto, almeno il 30% della propria forza lavoro composto da lavoratori con disabilità o svantaggiati, ai sensi dall'art. 112 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

La percentuale del 30% non si riferisce ai lavoratori impegnati nel solo appalto in questione, ma al totale dei lavoratori assunti dall'operatore economico.

Diversamente, l'art. 12.2 "Documentazione tecnica on line" del Capitolato Speciale d'Appalto, al punto 4, prevede un criterio premiale relativo alla percentuale di lavoratori con disabilità o di lavoratori svantaggiati (come meglio individuati all'art. 112 del D.lgs 50/2016) sul totale dei lavoratori effettivamente impiegati per l'effettuazione del servizio oggetto dell'appalto.

QUESITO N. 4

Per quanto concerne il requisito o) dell'Allegato 4 si richiede un chiarimento in merito al periodo di riferimento dei servizi eseguiti.

Al fine di poter eventualmente dimostrare la congruità del dato presentato in fase di gara attraverso le dichiarazioni MUD degli anni 2014-2015-2016, si chiede se è ammessa la presentazione riferita ai periodi 1.1.14-31.12.14, 1.1.15-31.12.15, 1.1.16-31.12.16, non includendo quindi i dati riferiti ai mesi già completati del 2017.

RISPOSTA QUESITO N. 4

Così come si evince al punto o) dell'allegato 4: *“di aver effettuato servizi analoghi a quelli oggetto della gara, intendendosi per analoghi i servizi di raccolta di abbigliamento, a partire dal 2014 e sino alla data di trasmissione del Bando all'U.E., per un quantitativo non inferiore a 3.000 t.\anno.”*, poiché come indicato al paragrafo 15 del documento denominato “Bando P.A. 10-2017”, il Bando di gara è stato spedito all'U.E. in data 08/09/2017, al fine del soddisfacimento del citato requisito verranno presi in considerazione i servizi analoghi, come sopra descritti, svolti dal 1 gennaio 2014 al 08/09/2017.

A tal proposito si segnala che, qualora la società concorrente soddisfi il requisito considerando i servizi analoghi svolti nel solo periodo dal 01/01/2014 al 31/12/2016, non sarà necessario dichiarare anche gli eventuali servizi analoghi effettuati nel periodo dal 01/01/2017 al 08/09/2017.

Diversamente la società dovrà dichiarare, nell'apposita tabella di cui al punto o) citato, i servizi analoghi effettuati anche nel periodo dal 01/01/2017 al 08/09/2017.

Si precisa infine che, in sede di offerta, alle società offerenti non è richiesta la presentazione della documentazione comprovante quanto dichiarato.

Amsa si riserva comunque di richiedere, in qualsiasi momento nel corso della procedura, per tutti i servizi analoghi dichiarati in fase di offerta, idonea documentazione comprovante come previsto all'art. 85 comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

QUESITO N. 5

Per quanto concerne la descrizione del progetto sociale da realizzare sul territorio del Comune di Milano si chiede di poter utilizzare le 10 pagine a disposizione per la relazione non inserendo pagine ulteriori in allegato. La richiesta è motivata dalla necessità di rispondere in maniera esaustiva ai 5 punti che ne devono caratterizzare la struttura.

RISPOSTA QUESITO N. 5

Si ribadisce quanto previsto all'art 12.2 punto 5 punto 2: *“La breve relazione tecnica, di massimo 5 pagine descrittive (font arial 12, interlinea 1,25), potrà essere corredata di allegati (planimetrie, tabelle, ecc.) per un massimo di altre 5 pagine”*.

Pertanto, non è possibile accogliere la richiesta in quanto la parte descrittiva della relazione tecnica non dovrà superare le 5 pagine e, come previsto, potrà essere corredata da ulteriori 5 pagine di allegati.



QUESITO N. 6

Kg raccolti nell'anno 2015 - 2016 – 2017.

RISPOSTA QUESITO N. 6

Ai soli fini indicativi, la media dei quantitativi raccolti negli anni 2014 – 2015 e 2016 è pari a circa 3.000 t./anno.

QUESITO N. 7

Viene concesso il servizio di raccolta in esclusiva? Se sì solo con la modalità' dei contenitori stradali o anche per quanto riguardano raccolte sotto forma di porta a porta ecc.?

RISPOSTA QUESITO N. 7

Si ribadisce quanto previsto all'art. 4 del Capitolato: "*L'Appaltatore dovrà inoltre, promuovere nuove forme di raccolta "customer-oriented", principalmente finalizzate ad intercettare un maggiore flusso di indumenti usati per incrementare la quota pro-capite da 2,45 kg/abitante/anno a 3,00 kg/abitante/anno, con modalità alternative a quelle previste nel presente capitolato speciale d'appalto*". Pertanto, oltre alla classica modalità di raccolta attraverso l'utilizzo di contenitori stradali sono ammesse altre modalità atte a potenziare ed integrare la prima.

QUESITO N. 8

A quanto ammonta il pagamento della tassa tosap?

RISPOSTA QUESITO N. 8

Come previsto all'art. 8 ("Obblighi dell'Appaltatore") del Capitolato tasse e/o permessi di occupazione del suolo pubblico in relazione ai contenitori stradali posizionati sono a completo carico dell'appaltatore, l'impresa appaltante è dunque sollevata da ogni incombenza in tal senso. Pertanto è compito dell'Appaltatore informarsi in merito alle eventuali tasse da versare.



QUESITO N. 9

Il requisito di assunzione di lavoratori con disabilità o svantaggiati deve esserci al momento della partecipazione a gara oppure si può adempiere all'assunzione in un secondo momento nel caso di aggiudicazione?

RISPOSTA QUESITO N. 9

Si veda risposta al quesito n. 1, ultimo capoverso.

QUESITO N. 10

E' possibile effettuare la vuotatura notturna dei contenitori?

RISPOSTA QUESITO N. 10

Gli atti di gara non prevedono alcuna fascia oraria relativa alla vuotatura dei contenitori. Fatto salvo quanto sopra, il servizio dovrà comunque essere effettuato ottemperando, oltre che alla lex specialis di gara, a tutta la normativa, anche Comunale, vigente all'atto dell'esecuzione.

Il presente documento dovrà essere firmato digitalmente, per completa accettazione, dal Legale Rappresentante dell'operatore economico concorrente e dovrà essere allegato on line nell'apposita sezione predisposta nella piattaforma.

